



Lettera inviata solo tramite PEC
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi dell'art. 4, comma 5 D.P.R. 445/2000
e art. 47 commi 1 e 2 D.Lgs. 82/2005
PROTOCOLLO DELLA PEC

Spett.le **MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA**

CRESS - Direzione Generale per la
Crescita e la Qualità dello Sviluppo

Via C. Colombo n. 44

00147 ROMA

cress@pec.minambiente.it

va@PEC.mite.gov.it

Oggetto: procedura di VIA/PNRR, ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. * progetto di fattibilità tecnico economico del LOTTO 1° Battipaglia – Romagnano della nuova linea ferroviaria AV Salerno – Reggio Calabria e interconnessione con la linea esistente Battipaglia – Potenza * CUP J71J20000110008 * CUP J94E21000070009 *

Osservazioni formulate ai sensi del Dlgs. N. 152/2006 artt. 8 comma 2 bis e 24 comma 5° riguardo alla **documentazione integrativa** prodotta da RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA spa il 9.5.2022

Quanto segue in contrapposizione alle integrazioni di RFI spa

§1

integrazione intempestiva – archiviazione del procedimento

Dalla nota del MiTE, a firma del Direttore Generale Arch. G. Nocco, prot. llo n. 0059862/13.5.2022, sor-tisce che la richiesta di integrazioni progettuali della Commissione tecnica PNRR-PNIEC risale al 4.4.2022 (nota prot. CTVA-2177) e che le stesse sono state rese da RFI spa per mezzo di documenta-zione integrativa acquisita dal MiTE medesimo solamente il 9.5.2022 – prot. MiTE – 57375.

Dalla nota di RFI spa prot. DIN-CAL_P_18 del 28.4.2022, a firma dell'Ing. F. Chirico, risulta che il 13.4.2022 veniva chiesto dalla stessa una sospensione di 15 giorni del termine di 10 giorni fissato ab initio ai fini della trasmissione della documentazione di riscontro, accolta con la fissazione al successivo 29.4.2022 del termine per la consegna delle integrazioni richieste. Questi i dati cronologici che emer-gono dagli atti ufficiali disponibili.

Ebbene, risultano chiare sia la mancata osservanza da parte di RFI spa del termine fissato per provve-dere sia la conseguenziale necessità/doverosità dell'immediata **archiviazione** della procedura, ai sen-si dell'art. 24 comma 4 del testo unico ambientale.

§2

ANALISI DELLE INTEGRAZIONI DI PROGETTO RICHIESTE DAL MiTE

Altresi, andando al merito delle integrazioni, e con riferimento alla richiesta di integrazioni proveniente dal MiTE, la scrivente osserva e deduce:

BIODIVERSITA' (pag. 8 richiesta integrazioni) = giova ricordare che, per ammissione della stessa proponente, l'opera è in grado di interferire con i siti facenti parte di Reta Natura 2000 elencati di se-guito [cfr. pag. 4 della relazione d'incidenza]:

ZSC IT 8050049 "Fiumi Tanagro e Sele";

ZPS 8050021 "Medio corso del fiume Sele Persano";

ZSC IT 8050052 "Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della Caccia di Se-nerchia";

ZPS IT 8040021 "Picentini";

ZPS IT 8050055 "Alburni";

ZSC IT 8050033 "Monti Alburni".

Una circostanza che, sulla scorta delle LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VInCA) DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4, ha indotto la proponente a procedere all'effettuazione del Procedimento di Valutazione Appropriata. Detto Procedimento è previsto dall'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e si applica a tutti i piani, programmi, progetti, interventi e attività che interessano le aree della rete "Natura 2000" (SIC, o proposti tali, ZPS e ZSC) ovvero che ricadono parzialmente o interamente in tali aree naturali protette o che, pur ubicate all'esterno producono effetti al loro interno.

Sta di fatto che è difficile rinvenire nell'elaborato predisposto da RFI spa un esaustivo riscontro alle "Determinazioni sul Livello di Valutazione Appropriata" riportate a pagg. 51 e segg. delle richiamate Linee Guida.

Partendo dai "Requisiti della Valutazione Appropriata" non si può fare a meno di evidenziare, in relazione al primo presupposto [*Competenze delle figure professionali responsabili della stesura dello Studio di Incidenza Gli Studi di Incidenza devono essere redatti da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, tenendo conto degli habitat e delle specie per i quali il sito/i siti Natura 2000*] che sulla prima pagina dell'elaborato compaiono un ingegnere (Francesca Tamburini) ed un architetto (Gloria Dajelli), unici professionisti individuabili. Gli altri nominativi corrispondono a società, una delle quali di ingegneria industriale, tra l'altro non italiana, nonché la Dott.ssa Carolina Ercolani (responsabile Aspetti Ambientali, Rumore e Vibrazioni nella relazione integrativa), professionista aggregato ad "Infrastrutture adattive", attiva nel settore delle infrastrutture ferroviarie, partner di RFI spa.

La scrivente non può fare a meno di chiedersi se una Commissione istituita all'interno del Ministero dell'Ambiente ritenga di essersi attivata a sufficienza per conseguire la certezza che nel caso di specie è stata rispettata una prescrizione fondamentale ai fini della valutazione del progetto, concepita tra l'altro dal Ministero medesimo: << LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VInCA) DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4 Competenze delle figure professionali responsabili della stesura dello Studio di Incidenza Gli Studi di Incidenza devono essere redatti da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale >> (pag. 54).

A tale proposito la scrivente ritiene doveroso evidenziare che la Delibera della Giunta Regionale DELLA CAMPANIA n. 280 del 30/06/2021, ad oggetto << RECEPIMENTO DELLE "LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) - DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, PARAGRAFI 3 E 4". AGGIORNAMENTO DELLE "LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA >> fa leva sulla necessità di fare riferimento al possesso di comprovate, effettive competenze scientifiche in materia, piuttosto che all'appartenenza a specifici ordini o categorie professionali e giunge ad escludere, di conseguenza, la possibilità di riconoscere le necessarie competenze in rassegna a professionalità quali ingegneri, geometri, architetti, geologi, ecc. ovvero a figure professionali che non prevedono, nel loro iter formativo, lo studio di materie afferenti alla valutazione di incidenza, in tal modo riprendendo un orientamento già vigente a livello comunitario [paragrafo n. 5.4].

La relazione d'incidenza risale al mese di novembre del 2021 e, riguardando opere da realizzare nel territorio della regione Campania, non può non soggiacere alle regole prima richiamate.

La Commissione VIA deve spiegare la ragione per la quale ritiene che le regole in rassegna hanno valore cogente per i comuni cittadini residenti e non per RFI spa.

Procedendo oltre, balza agli occhi l'erroneità del riscontro, rinvenibile nello studio VInCA, in relazione alla prescrizione n. 2 [*Deve riportare i risultati e le conclusioni delle analisi svolte sulle specie di Allegato II della Direttiva Habitat, delle specie di Allegato I della Direttiva Uccelli e di tutti gli uccelli migratori che ritornano regolarmente nel sito, nonché di tutti gli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE*].

Dalla consultazione della relazione d'incidenza della proponente e dalla richiesta d'integrazione del MiTE scaturisce la sgradevole sensazione che le esigenze di tutela delle matrici ambientali siano state prese sottogamba.

Eppure, il quadro normativo al quale bisogna fare riferimento è imponente ed articolato: dalla Direttiva 92/43/CEE (Habitat), segnatamente l'art. 6, alla Direttiva 2009/147/CEE (uccelli), dalla Direttiva 35/2004/CEE (sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale) al recente regolamento REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, dal principio di precauzione contenuto nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) (ex articolo 174 del TCE) [La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire obiettivi quali la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"] agli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (DNSH).

Tutti univocamente ispirati dalle esigenze di tutela delle matrici ambientali e di prevenzione del rischio di danno ambientale.

Giova qui richiamare la precisa e circostanziata disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE: <<3. *Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la **certezza** che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica*>>.

Ai fini della maturazione della certezza prescritta dalla normativa vigente è imprescindibile uno studio eseguito da <<... *figure professionali di comprovata competenza in campo in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, tenendo conto degli habitat*>>, condizione che per le ragioni già espresse non sortisce con la dovuta univocità dal carteggio disponibile.

Un esempio delle oggettive carenze delle indagini poste a monte della relazione d'incidenza prodotta dalla proponente è quella descritta di seguito: nelle aree interessate all'opera è data riscontrare la presenza di 12 tra le specie di uccelli inserite nell'Allegato 1 della Direttiva Uccelli 2009/147, non già di otto, come erroneamente riferito dalla proponente. Dalla relazione d'incidenza è esclusa la Nitticora (*Nycticora nycticorax*), la nidificazione della quale è stata accertata con diverse coppie, mentre nello studio viene riportata come "nidificante possibile"; risultano altresì omessi la Garzetta (*Egretta garzetta*), il Biancone (*Circaetus gallicus*) ed il Falco Pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), che non compaiono nemmeno nell'elenco delle specie migratrici. Nel novero di queste ultime presente nella relazione d'incidenza non compare la Cicogna nera (*Ciconia nigra*), anch'essa inclusa nell'allegato 1 della Direttiva Uccelli, presente invece con individui che utilizzano i fiumi Sele e Tanagro nonché i relativi affluenti per soste trofiche sia nella migrazione autunnale, con i giovani al seguito degli adulti, che nella migrazione primaverile, con i soli adulti diretti ai siti di nidificazione.

I dati prodotti dalla proponente risultano essere non attuali e parziali.

Del resto, non ci si poteva attendere di più da una campagna di rilevamento consistente in appena un sopralluogo eseguito nel mese di giugno del 2021, secondo modalità tra l'altro non esplicitate e la rispondenza delle quali alla prassi non è possibile controllare [cfr. pag. 74 relazione].

Il monitoraggio, lemme del quale risulta infarcita sia la relazione sia la richiesta di integrazione, è un'attività disciplinata da regole tanto logiche quanto semplici, ma feree. Per definizione è tale uno studio condotto per un periodo più o meno lungo, mantenendo inalterate le metodologie di rilevamento, al fine di comprendere l'evoluzione di un fenomeno naturale in divenire. Criteri completamente omessi sia nella VInCA sia nella richiesta d'integrazione del MiTE.

Balzano agli occhi, altresì, per la loro eclatanza, altre falle della relazione. Ossia, allo stato non esiste un monitoraggio attendibile: lo si è detto. E' il caso di chiedersi allora come potrebbero essere affidabili i dati che RFI spa si propone di acquisire mercè l'attività programmata a seguito della richiesta di integrazioni (punto 2.3.a della richiesta d'integrazione MiTE). Il monitoraggio è un'attività che riecheggia il sillogismo: se manca la premessa ovvero se questa non è attendibile nessuna conclusione è degna di questo nome e potrà mai essere presa in considerazione.

La non attendibilità della relazione d'incidenza ha ricadute anche sul procedimento seguito da RFI spa per far cadere la scelta sul progetto in rassegna e non sulle altre ipotesi progettuali, pure esaminate. Si fa qui riferimento al documento denominato "analisi multicriteria". Atteso che i dati relativi alle matrici ambientali attinenti alle aree naturali ricadenti in Rete Natura 2000 sono quelli della relazione d'incidenza, posto che come eccepiteo dianzi siffatti dati non sono attendibili, risulta evidente che sono da ritenere tali anche le conclusioni esposte a valle dell'analisi multicriteria, maturate all'esito di comparazioni eseguite usando dati, ripetesi, non attendibili.

La sensazione è che la conformazione della procedura in corso al criterio DNSH non sia stato nemmeno provato. Segnatamente al sesto criterio, <<Tutela e ripristino della biodiversità e salute degli ecosistemi>>, che recita: "*si considera che un'attività arreca un danno significativo **alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi** se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione*".

E' giunto il momento di tirare i fili del ragionamento. La relazione d'incidenza depositata da RFI spa non è attendibile perché basata su elementi che, sotto il profilo metodologico, non trovano corrispondenza nelle linee guida vigenti in questa materia né nei principi ispiratori della stessa e che nel merito non riflettono la realtà.

Sta di fatto che nella stessa viene sviluppato una indagine attinente alla fase II appropriata, il che conferma la sussistenza di un grave pericolo per le matrici ambientali ricadenti delle aree iscritte a Rete Natura 2000. Orbene, se è ovvio che le conclusioni basate sulla predetta, non affidabile premessa risultano essere altrettanto non affidabili, risulta evidente che l'affermazione secondo cui l'opera non costituisce fonte di grave pericolo non è degna di considerazione. Ad essere buoni, è un'affermazione autoreferenziale, meramente assertiva.

Ad aggravare siffatta constatazione, per le ragioni espresse in precedenza, l'assenza di attendibilità della valutazione eseguita da RFI spa in ordine a soluzioni progettuali alternative.

Il progetto in questione cozza con il principio DNSH e non può accedere ai finanziamenti del RRF.

-) geologia ed acque sotterranee = la lettura della relazione integrativa sul punto rimanda un quadro indefinito: soprattutto per quel che concerne la Galleria Artificiale GA01 presso Eboli, ancora in fase di studio (sic !!). Trattandosi di un'opera che riguarda addirittura la parte iniziale della tratta Batipaglia/Romagnano di nuova costruzione, una parte che imprime all'opera una direttrice ben precisa, risulta ostico comprendere come, senza aver prima dissolto tutte le nebbie che avvolgono la sezione in rassegna, sia possibile addivenire ad un giudizio finale di fattibilità del progetto.

Dalla descrizione annotata nella relazione sortisce l'esistenza, nel punto in cui dovrebbe essere collocata la galleria, di una struttura idrogeologica ascrivibile alla categoria della "soggiacenza": tale è la posizione in profondità della falda rispetto al piano campagna. Sembra di capire che la galleria verrebbe posizionata su questa falda. La questione non è di poco conto. Quella zona del Comune di Eboli è conosciuta come località Acquarita, denominazione derivante dalla deformazione di un'altra, di antico conio, secondo la quale bastava ficcare il dito nella terra per toccare l'acqua.

Collocare una galleria al di sopra di una falda posta ai piedi dei rilievi carsici che fanno da sfondo al soprastante nucleo urbano, di una falda che a causa della posizione in cui si trova raccoglie le acque provenienti dalla montagna e che in quanto tale è suscettibile di sollevarsi, non sembra una scelta felice.

La collocazione della galleria condiziona interamente la parte iniziale del tracciato. E per ora costituisce una questione priva di soluzione. Infatti, nella relazione integrativa di fa riferimento ad approfondimenti idrogeologici in corso che prevedono: (i) la realizzazione di nuovi sondaggi attrezzati a piezome-

tri; (ii) la lettura di soggiacenza sia sui sondaggi realizzati per il progetto che su alcuni punti d'acqua presenti nell'area. Risultati che saranno riportati su una carta idrogeologica di dettaglio realizzata in una scala adeguata. Risultati che saranno prevedibilmente fissati in epoca successiva alla chiusura sia della procedura VIA sia della conferenza di servizi e che pertanto non saranno oggetto di dibattito pubblico e di verifica in contraddittorio. In violazione del chiaro disposto degli artt. 23 e 24 del testo unico dell'ambiente, i cittadini verranno esclusi dal processo decisionale. Questa circostanza pregiudicherà l'esercizio delle facoltà riconosciute al pubblico in tema di rispetto delle norme del **REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.**

Cui sono connesse le disposizioni sulla Tassonomia per la finanza sostenibile, che fa da base al principio DNSH. In particolare, in questo frangente risultano intaccati i criteri nn. 3 e 5 del regolamento, secondo cui: <<...si considera che un'attività arreca un danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine>> e << Si ritiene che un'attività arrechi un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione>>.

Questa situazione non può trovare giustificazione nel fatto che il PNRR ammette la possibilità che oggetto della procedura in corso possa essere anche una ipotesi di fattibilità: per quanto riguarda la galleria in esame si deve parlare di prefattibilità. E se a seguito delle ulteriori indagini in corso dovesse risultare impossibile la realizzazione della galleria, cosa succederà ?

-) sistemazioni idrauliche = su un tema decisivo come questo per la realizzazione dell'opera RFI spa dà risposte o parziali o inattuabili.

In relazione alla prima ipotesi, alla richiesta di descrizione delle opere di regimazione previste per ciascun attraversamento, RFI spa risponde così: <<Nelle successive fasi potrà essere approfondita la gestione delle AMD di cantiere, utilizzando tipologie costruttive e materiali idonei da minimizzare le superfici impermeabili, e utilizzando reti di regimazione e drenaggio>>. Particolari dell'opera non secondarie, che non possono essere escluse dal dibattito pubblico che connota la procedura VIA.

O inattuabili, come quelle prospettate in relazione agli interventi spondali, che confliggono con le norme di salvaguardia della Riserva Naturale Regionale Foce Sele Tangaro Monti Eremita Marzano, con sede in Contursi Terme, in cui ricade tutto il reticolo idrografico dell'area: dette norme, portate dalla delibera di G.R. n. 1540/24.4.2003, pubblicata sul BURC speciale del 27.5.2004, vietano interventi di difesa spondali che non siano ispirate ai criteri dell'ingegneria naturalistica (cfr. paragrafo n. 2.0.6 comma 4°).

All'evidenza, gli interventi programmati da RFI spa tutto sono fuorchè interventi ricadenti nella predetta categoria [Risagomatura della sezione d'alveo con massi emergenti intasati con malta per i corsi d'acqua minori interferenti con le pile/fondazioni dei viadotti; Protezione dei canali esistenti con massi emergenti intasati con malta nei casi in cui si è ritenuto necessario, in funzione della velocità della corrente, stante il carattere talvolta torrentizio dei corsi d'acqua e/o la presenza di attraversamenti esistenti a ridosso delle nuove opere]. Con la conseguenza che non potranno mai trovare esecuzione.

-) siti contaminati = Al paragrafo 12.1.a della richiesta di integrazioni del MiTE si chiede al proponente, con riferimento alla presenza di due siti classificati a rischio d'incidente rilevante rispettivamente nel Comune di Eboli e nel Comune di Battipaglia, entrambi posti ad una distanza inferiore a 500 mt dal tracciato, di riferire sui diversi scenari incidentali possibili, esprimendo contestualmente una valutazione circa **la compatibilità** dell'intervento rispetto a tali scenari.

Nelle conclusioni della ponderosa relazione sui siti contaminati non è dato cogliere le informazioni richieste dal MiTE.

Infatti, consultando le pagg. 47/48 della relazione integrativa, si ha da un lato la conferma delle criticità enunciate dal MiTE dall'altro la totale assenza di risposte.

Quel che fa specie è il mancato riscontro da parte di RFI spa alla richiesta del MiTE di precisare se l'opera è o meno compatibile con il sito: la scrivente si chiede come è possibile pensare di portare alle estreme conseguenze un progetto che potrebbe soffrire di criticità talmente gravi. Giova evidenziare che sia la galleria Artificiale GA01 sia i due siti attenzionati dal MiTE ricadono nel distretto Battipaglia/Eboli, che costituisce la sezione iniziale del tracciato di cui al progetto. RFI spa è venuta palesemente meno al dovere di precisare come intende fronteggiare l'ipotesi, non tanto remota, da dover cambiare itinerario a causa delle criticità in esame.

ANALISI DELLE INTEGRAZIONI DI PROGETTO MIC

La lettura delle risposte date dal proponente alle richieste di integrazione provenienti dal MIC fanno tornare prepotentemente a galla l'interrogativo sul perché della scelta progettuale perorata da RFI spa. L'interrogativo, insito nel primo quesito, è rimasto senza risposta. Il MIC chiede: << Si richiede un grafico recante la sovrapposizione della planimetria delle alternative progettuali (complessive e/o parziali) analizzate/comparate sia con la carta dei vincoli, con l'individuazione dei Beni Culturali e del Paesaggio, che con la carta archeologica o del rischio archeologico, che evidenzi le valutazioni effettuate a seguito dell'analisi del contesto locale e dell'inquadramento territoriale dal punto di vista sia dei beni storico/culturali e paesaggistici che archeologici interferiti dall'opera in progetto. Quanto sopra al fine di dare adeguato peso, nelle analisi multicriteria utilizzate per la verifica delle alternative progettuali, agli impatti dell'opera sul paesaggio e sul patrimonio culturale. In tal senso, le medesime valutazioni preliminari degli impatti e la verifica preventiva dell'interesse archeologico potrebbero incidere nell'orientare la scelta dell'alternativa progettuale ottimale, al fine di tenere in considerazione la totalità dei fattori e degli indicatori coinvolti ed utilizzati >>. Un quesito che sviluppa e rende con parole diverse uno dei rilievi riportato a pag. 3 della nota del 24.3.2022 della Soprintendenza ABAP SA/AV, secondo cui la principale criticità del progetto è rappresentata dal non aver sottoposto alla valutazione della Soprintendenza, per le specifiche competenza di tutela, lo studio delle tra alternative per il tracciato dell'AV, con adeguati approfondimenti. Invero, consultando l'elaborato denominato "analisi multicriteria", si ha modo di stabilire che al criterio attinente ai vincoli paesaggistici, archeologici ed ambientali è stato dedicato uno spazio pari ad appena cinque pagine [42/46] su una relazione di circa 100 pagine. All'evidenza, davvero poco per un aspetto che non è certamente secondario. La richiesta del MIC mira ad aprire gli spazi per una valutazione comparata documentale tra le quattro soluzioni progettuali ipotizzate, mettendo a confronto le conseguenze dell'opera in relazione a ciascuna delle predette soluzioni progettuali. Una ipotesi valutativa ulteriore rispetto a quella riportata nell'analisi multicriteria predisposta dal proponente, basata sull'attribuzione di un dato punteggio a ciascuna delle componenti considerate [Complessità infrastrutturale= 10%; 2. Sostenibilità ambientale= 35%; 3. Efficacia trasportistica= 30%; 4. Realizzazione ed economia del progetto= 25%.], dove la componente ambientale incide nella misura di appena 1/3. Ora, in disparte ogni considerazione in punto di unilateralità e soggettività di siffatta graduazione, di carenza di pregio scientifico, viene naturale affermare la distonia di siffatta ripartizione rispetto alla regola DNSH prima richiamata, che induce a pensare come doverosa ben altra articolazione del punteggio. Questo volendo restare nel solco dei criteri valutativi fatti propri da RFI spa.

Sta di fatto che siffatto metodo, basato su elementi materiali, si potrebbe dire mercantili, non ha nulla a che vedere con le esigenze primarie di salvaguardia delle matrici ambientali, che non possono essere ridotte a mere variabili di un calcolo meramente aritmetico. Grazie all'analisi multicriteria è possibile stabilire che la valutazione eseguita da RFI spa per recepire il progetto in rassegna e non le altre ipotesi progettuali si basa su dati eminentemente economici.

conclusioni

La scrivente, dopo aver richiamato in questa sede tutto quanto eccepito, argomentato e dedotto nelle osservazioni precedentemente depositate, che qui devono ritenersi trascritte integralmente,

RIBADISCE

in primis l'eccezione d'inammissibilità della disaggregazione - ai fini della Valutazione VIA-VINCA - del progetto complessivo dell'opera nella porzione coincidente con la finanziabilità dell'opera.

In secundis, il rilievo della contrarietà del contesto sottoposto a valutazione rispetto alle esigenze di tutela delle matrici ambientali, non rispettando la valutazione invocata i più elementari parametri del PNRR e del DNSH Criteria;

Al postutto,

CHIEDE

l'archiviazione del procedimento

in subordine, emettersi un provvedimento negativo, di diniego, di rigetto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

ing. Lucia ROSSI

Firmato digitalmente da: LUCIA ROSSI

Data: 27/05/2022 23:21:47